



COMUNE DI FICARRA

(Città Metropolitana di Messina)

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI FICARRA

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. n. 20 del 31/05/2024



Regolamento per la Consulta Comunale dei Giovani

Indice

CAPO I

NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Art. 1 – Istituzione

Art. 2 – Attribuzioni

CAPO II

ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Art. 3 – Organi

Art. 4 – L'Assemblea

Art. 5 - Membri dell'Assemblea senza diritto di voto

Art. 6 – Compiti dell'Assemblea

Art. 7 – Comitato Esecutivo

Art. 8 – Il Presidente

Art. 9 – Il Vicepresidente

CAPO III

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea

Art. 11 – Prima riunione

Art. 12 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 13 – Sede

Art. 14 – Modificazioni del presente Regolamento

Art. 15 – Durata in carica della Consulta

Art. 16 – Partecipazione



CAPO I

“NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI”

Art. 1 – Istituzione

È istituita la “CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI”, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente consultivo, avente la funzione di promuovere la partecipazione giovanile alla vita amministrativa e sociale della Comunità.

Art. 2 – Attribuzioni

La Consulta è un organismo consultivo del Sindaco e del Consiglio Comunale, ai quali, presenta proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili.

La Consulta attende alle finalità di seguito indicate:

- a) promuovere politiche giovanili nei campi della cultura, dell'arte, dello sport, del lavoro, della valorizzazione del territorio e del senso civico di cittadinanza attiva;
- b) promuovere e valorizzare il volontariato sociale e l'integrazione e prevenzione del disagio sociale;
- c) promuovere e favorire la diretta partecipazione dei giovani, all'attività amministrativa ed istituzionale locale;
- d) coordinare le attività ed i programmi promossi dalle associazioni che agiscono sul territorio;
- e) promuove dibattiti, ricerche e incontri su tematiche giovanili;
- f) promuove i rapporti con le Consulte presenti nel territorio provinciale e regionale, nonché, con Consulte e Forum presenti in altre regioni.

CAPO II

“ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI”

Art. 3 – Organi

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea;
- Il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente.

Art. 4 – Assemblea

L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni giovanili, sportive, socio culturali, di volontariato che abbiano al contempo le seguenti caratteristiche:



- a) operino in modo continuativo da almeno due anni sul territorio comunale;
- b) abbiano anche degli iscritti di età inferiore a 35 anni;
- c) presentino la domanda di adesione nei modi previsti dal presente regolamento.
- d) I rappresentanti individuati da ciascuna Associazione, che può liberamente revocarli previa semplice comunicazione, devono avere un'età compresa tra i 16 e i 35 anni e devono essere residenti o domiciliati nel Comune di Ficarra da almeno 2 anni;
- e) Ove designati, i minori di età devono presentare autorizzazione scritta da parte di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
- f) Il rappresentante non decade automaticamente con il compimento del trentacinquesimo anno di età, ma rimane in carica sino allo scadere del termine dell'incarico conferitogli, salvo revoca da parte dell'associazione di appartenenza.
- g) Le assemblee sono pubbliche e alle stesse partecipano con finalità informative e propositive, senza diritto di voto, il Sindaco, l'Assessore competente alle Politiche giovanili ed un Consigliere Comunale per gruppo consiliare;
- h) Qualsiasi Associazione rappresentata può esercitare il diritto di recesso dalla Consulta in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea, che ne darà comunicazione a tutti i membri. Ogni variazione della composizione della Consulta dovrà essere comunicata all'Assemblea.
- i) Il rappresentante designato da un'Associazione, impossibilitato a presenziare, può essere sostituito da altro soggetto munito di delega scritta da produrre al Presidente dell'Assemblea.
- j) Le Associazioni che intendono far parte della Consulta, devono presentare domanda scritta di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato e corredata da copia dello Statuto, dell'atto costitutivo e da dell'atto costitutivo e da una relazione sintetica della propria attività. Contestualmente, ogni Associazione dovrà designare, attribuendogli i poteri di rappresentanza mediante delega scritta, il proprio rappresentante.
- k) L'Amministrazione comunale procederà alla pubblicazione dell'Avviso per l'adesione alla Consulta e, espletate le procedure, attraverso apposita pubblicità, renderà nota la composizione della stessa.
- l) Le Associazioni che, successivamente alla formale costituzione dell'Assemblea, siano



interessate a farne parte dovranno presentare al Comune di Ficarra il relativo modulo di adesione debitamente compilato; all'esito del ricevimento dell'istanza e della relativa istruttoria da parte dell'Ufficio Comunale preposto, qualora favorevole, l'Associazione verrà ammessa a far parte dell'Assemblea.

Art. 5 - Membri dell'Assemblea senza diritto di voto

Sono membri dell'Assemblea senza diritto di voto:

- Il Sindaco;
- Un Consigliere Comunale per gruppo consiliare di maggioranza e minoranza;
- L'Assessore con delega alle politiche giovanili;

Art. 6 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha il compito di:

- proporre progetti, iniziative o semplici argomenti di discussione relativi a tematiche considerate di Interesse;
- Proporre azioni miranti a mettere in relazione la Consulta con altre organizzazioni, associazioni o Istituzioni giovanili;
- Eleggere il Presidente, il Vicepresidente ed il Comitato Esecutivo.

Art. 7 - Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre membri eletti con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti nominati dell'Assemblea, nel corso della prima seduta. E' possibile indicare la doppia preferenza di genere.

IL Comitato Esecutivo ha il compito di attuare gli indirizzi e i programmi deliberati dall'Assemblea e redigere un report intermedio e finale delle attività svolte. I componenti del Comitato Esecutivo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate.

In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Comitato Esecutivo, si procederà alla sostituzione con la stessa procedura di nomina.

Art. 8 – Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i membri maggiorenni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per la prima seduta della Consulta ed eventualmente per le successive, assume le funzioni di Presidente il Sindaco o un suo delegato, con la sola finalità di eleggere il Presidente.



Il Presidente:

1. assume la rappresentanza formale della Consulta di fronte agli organi comunali;
2. sentito il Comitato Esecutivo predispone l'ordine del giorno;
3. convoca e presiede l'Assemblea;
4. convoca e presiede il Comitato Esecutivo;
5. presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività della Consulta.

Art. 9 – Il Vicepresidente

In caso di impedimento, assenza, o delega del Presidente, ne svolge le funzioni il Vicepresidente.

È automaticamente eletto come Vicepresidente colui che ha ottenuto, nell'ultimo scrutinio in cui è stato eletto il Presidente, il maggior numero di preferenze dopo il Presidente.

In caso di parità di voti tra due o più candidati, è eletto Vicepresidente il più giovane di età.

CAPO III

“FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI”

Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei componenti l'Assemblea.

Il Sindaco, l'Assessore alle Politiche giovanili e/o il Consiglio Comunale, possono chiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea ogniqualvolta lo ritengano opportuno.

La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori, gratuitamente, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, anche provenienti da altri Comuni, i Consiglieri, gli Assessori, il Segretario o i Funzionari Comunali.

Qualora i propri rappresentanti non partecipino per tre volte consecutive alle sedute dell'Assemblea, senza darne preventiva comunicazione, le Associazioni a cui gli stessi appartengono sono considerate decadute da membri della Consulta.

Art. 11 – Prima riunione

Il Sindaco (o un suo delegato) convoca la prima riunione dell'Assemblea della Consulta entro un mese dalla pubblicazione della composizione della Consulta.

Art. 12 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un



terzo dei componenti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso in cui ci sia parità di voti, prevale il voto del Presidente. Al verificarsi di una tale circostanza, il Presidente può decidere di rinviare l'argomento ad altra seduta.

L'Assemblea può adottare per il suo funzionamento, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento interno, integrativo del presente atto regolamentare, purché non in contrasto con le norme contenute nel presente testo.

Qualunque deliberazione assunta dall'Assemblea non costituisce vincolo alcuno per il Sindaco e per il Consiglio Comunale, i quali, sono comunque tenuti a comunicare le proprie determinazioni e motivazioni all'Assemblea.

Art. 13 – Sede

La sede della Consulta è individuata nella residenza municipale, in locali messi a disposizione, anche in modo non esclusivo, dall'Amministrazione Comunale.

Il Presidente della Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati per le attività.

Art. 14 – Modificazioni del presente Regolamento

Il Regolamento della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articolo commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea.

Art. 15 – Durata in carica della Consulta

La Consulta dei Giovani resta in carica quanto il Consiglio Comunale.

A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, gli uffici di competenza, provvederanno a redigere e pubblicare un nuovo bando pubblico di adesione ed a procedere al rinnovo degli organi della Consulta.

Nel caso di dimissioni o di qualsiasi causa di cessazione della carica di componente, il Presidente ne dà immediata comunicazione all'organizzazione che ne ha fatto la designazione, ai fini della sostituzione.

Art. 16 – Partecipazione

La partecipazione dei membri della Consulta alle riunioni della stessa è prevista informata e gratuita. Tutte le cariche previste dal presente Regolamento sono a titolo gratuito.

